

LINEE DI INDIRIZZO

SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19 – *Prime indicazioni operative*

Le presenti linee di indirizzo, recanti “*SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19: prime indicazioni operative*” elaborate nell’ambito di ITACA, Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di contratti pubblici, sono il frutto del prezioso contributo di esperti delle regioni, con la fattiva collaborazione delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali e delle parti sociali.

Il documento è stato approvato dalla Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio il 16 giugno 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020.

Si tratta di linee di indirizzo finalizzate soprattutto a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell’emergenza COVID-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza covid19.

Il presente documento si articola in due parti:

- una prima parte, ricognitiva,, contenente prime indicazioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri, così come definite dalla vigente normativa
- una seconda parte, che contiene un elenco voci delle misure “antiCOVID-19” utile riferimento per le pubbliche amministrazioni committenti, per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza nei cantieri.

Non può essere sottaciuto che, stante la natura eccezionale ed assolutamente generalizzata dell’emergenza epidemiologica, tale da coinvolgere in maniera concomitante e simultanea tutte le attività produttive del territorio nazionale, comprese per l’appunto quelle tipiche del cantiere, ogni soggetto coinvolto sia pubblico che privato si è trovato in breve tempo nelle condizioni di un’insolita quanto drammatica esposizione finanziaria, insistendo essa

contemporaneamente su tutto il novero delle proprie commesse e, quindi, su tutti i cantieri posti sul territorio nazionale.

La Conferenza, sia con la sua attività istituzionale, sia tramite ITACA; si sta impegnando profusamente nel fornire ai committenti pubblici, ad imprese e lavoratori, indicazioni operative nel rispetto delle regole che, ci si augura, possano essere chiare e uniformi nel territorio nazionale ed evitare disomogeneità, dumping sociale e dubbi interpretativi che potrebbero renderne difficile l'osservanza.

Nell'ottica di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori si collocano, peraltro, alcune delle indicazioni contemplate nelle presenti linee di indirizzo fra cui le tematiche afferenti maggiori costi connessi all'adeguamento e all'integrazione del PSC, in ragione delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19, i costi e gli oneri aziendali della sicurezza, nonché l'utilizzo di taluni strumenti contrattuali idonei a consentire la prosecuzione dell'appalto in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica.

Roma, 18 giugno 2020

1.1 PREMESSA

Come è noto, l'attuale assetto normativo per i cantieri temporanei o mobili ¹, previsto dal D.lgs 81/08, richiama con particolare enfasi la centralità del ruolo del committente, pubblico e privato, ritenendo che, in qualità di soggetto nell'interesse del quale l'opera edile viene realizzata, sia il primo a doversi interessare delle ricadute sulla salute e sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, ed in particolare, al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela previste dall'art.15 del richiamato D. lgs. 81/2008.

Nelle opere o lavori pubblici, il responsabile del procedimento, figura centrale e strategica nella sua funzione di responsabile dei lavori, deve provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario non soltanto con riferimento ai tempi ed ai costi preventivati, alla manutenzione programmata, alla qualità richiesta ma anche alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, non potendo derogare, tra l'altro, all'obbligo morale, oltre che giuridico, della corretta ed efficace selezione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L'art. 26 comma 5 del d.lgs. 81/08 stabilisce che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Per i cantieri temporanei o mobili il richiamo è al Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) ed all'allegato XV del D.lgs. 81/08, ovvero la valutazione dei costi per:

- a) gli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o

¹ **Art. 89 D.lgs.81/08** - Definizioni. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

temporale delle lavorazioni interferenti;

- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Tali costi non sono soggetti a ribasso².

Il successivo comma 6 prevede che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.³

In questo contesto, si è inserita l'emergenza COVID-19 e i numerosi sforzi delle Istituzioni per definire raccomandazioni e protocolli di sicurezza anti-contagio, a tutela della salute di ogni lavoratore.

L'importanza del ruolo del sistema di prevenzione aziendale nel contrasto dell'emergenza in atto emerge, pur nell'essenzialità dell'immediatezza, nelle “raccomandazioni” contenute nell'art.1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, relativamente alle attività produttive che non sono soggette a sospensione.

Le raccomandazioni di cui al n. 7 dell'art. 1 del citato D.P.C.M. riguardano sia le attività produttive sia quelle professionali e hanno ad oggetto, fra l'altro:

- a) l'attuazione del massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) l'incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

2 **Linea Guida ITACA su costi della sicurezza** che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) - o dall'analisi della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto (Rif. punto 4.1.2. - secondo le indicazioni dell'allegato XV punto 4. A tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l'ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere

secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso;

3 **Linea Guida ITACA su oneri aziendali della sicurezza** afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

- c) la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e l'adozione di strumenti di protezione individuale là dove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento;
- e) l'incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

La raccomandazione di cui al n. 8 dell'art. 1 del citato D.P.C.M, relativa alle sole attività produttive, ha ad oggetto la limitazione al massimo degli spostamenti all'interno dei siti e il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni.

Anche la raccomandazione contenuta al n. 9 dell'art. 1 del citato D.P.C.M concerne le sole attività produttive, prevedendo che in relazione a quanto disposto nell'ambito dei n. 7 e 8, si favoriscano intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Infine, il n. 10 ribadisce l'invito, in tutte le attività non sospese, al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile anche nelle pubbliche amministrazioni.

Una delle raccomandazioni più interessanti, ma anche più complessa, vista la scarsa conoscenza scientifica sulle modalità di diffusione del contagio, è quella relativa alla definizione di protocolli di sicurezza anti-contagio, per la quale è fondamentali il ruolo delle parti sociali-

Il DPCM 22 marzo 2020 prevedendo, tra le altre misure, la sospensione di tutte le attività non incluse nell'allegato 1 nell'art 1 comma 3 decretava "Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali".

A seguito dell'evoluzione dell'emergenza COVID-19, il DPCM 1° aprile 2020 ha prorogato al 13 aprile le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020.

Il DPCM del 26 aprile 2020 avvia la cosiddetta "fase 2" e alla progressiva uscita dal *lockdown*, consentendo la riapertura dei cantieri insieme ad altre attività produttive primarie e definendo le modalità da attuarsi nell'ambito della ripresa delle lavorazioni nei cantieri.

In particolare, la tutela dei lavoratori nei cantieri viene trattata dall'allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020, divenuto allegato 13 nel DPCM del 17 maggio 2020.

Al fine di supportare i datori di lavoro nella fase di riapertura dei cantieri, la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni (CNCPT) in collaborazione con le parti sociali, ha elaborato indicazioni pratiche rivolte a tutte le tipologie di imprese, piccole, medie e grandi, nonché ai lavoratori, declinando i corretti comportamenti da adottare in ambiente lavorativo.

Quanto sopra si è tradotto nella Circolare n.37020/2020 del 16 aprile scorso recante

“Procedure attuative del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”.

1.2 PRINCIPALI RIFERIMENTI A LIVELLO NAZIONALE

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - Testo unico Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici
- Circolare Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 – “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art 4;
- DPCM 11 Marzo 2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro -14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 - fra il Governo e le parti sociali;
- Protocollo MIT 19 marzo 2020;
- DPCM 22 marzo 2020;
- Protocollo OO.DD. e OO.SS. del Settore Edile 24 marzo 2020;
- DPCM 10 aprile 2020;
- Circolare CNCPT 16 aprile 2020;
- Protocollo del 24 aprile 2020, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Confartigianato,CNA, Claii, Casartigiani, Confapi, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL;
- DPCM 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)
- Allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020;
- Circolare Ministero della Salute n.14915 del 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
- DPCM 17 maggio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per*

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)

- Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020;

(Si specifica che laddove risulti il riferimento all'allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020, deve intendersi l'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020 ed eventuali successive modifiche).

A tali riferimenti normativi nazionali si aggiungono le varie disposizioni a carattere regionale e, in taluni casi, anche a livello comunale.

1.3 LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE: SINTESI

Si riporta in sintesi il percorso procedurale che, a partire dal Committente pubblico, deve coinvolgere il Responsabile del procedimento **(RUP)** nel suo ruolo di responsabile dei lavori ⁴, attraverso i coordinatori per la sicurezza, ed il coordinatore in fase di esecuzione **(CSE)** per quei cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID -19, che dovrà operare in stretta sinergia con l'Ufficio della Direzione lavori.

Tali indicazioni, con le opportune precisazioni, potranno essere utili anche per l'ambito dei cantieri con committenza privata.

Per i cantieri che dovranno riprendere l'attività vi è l'obbligo del datore di lavoro di provvedere, con le rappresentanze sindacali, all'adozione/integrazione del protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'allegato 13 del Dpcm del 17/05/2020, e alla definizione del comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione di cui sopra, prevedendo, altresì, ai sensi del paragrafo 10 dell'allegato 7 del Dpcm del 26/04/2020 (allegato 13 del Dpcm del 17/05/2020) la costituzione dei comitati territoriali, laddove non possibile la costituzione di comitati aziendali-

Il Protocollo di cui sopra dovrà essere trasmesso dal datore di lavoro al RUP che, a sua volta, lo trasmetterà al CSE e al DL, che potrà utilizzarlo ai fini dell'integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Tale Protocollo dovrà contenere le misure anti contagio COVID-19, in coerenza ai contenuti dell'allegato 13 del Dpcm del 17 maggio 2020.

Il CSE, in attuazione dei propri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008, integra il PSC così come definito all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e attua scelte progettuali ed organizzative conformi al Protocollo di cui all'Allegato 13 del Dpcm del 17 maggio 2020, e dopo gli opportuni adempimenti amministrativi, verrà trasmesso al datore di lavoro per la conseguente integrazione del POS.

Il datore di lavoro redige l'integrazione al POS in conformità al proprio protocollo aziendale, ai sensi dell'allegato 13, ed ai contenuti del PSC.

⁴ **Responsabile dei lavori art. 89 lett. C) D.Lgs.81/08:** soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento".

Successivamente all'approvazione dei POS, il datore di lavoro provvederà ad avviare l'attività informativa nei confronti dei lavoratori operanti nel cantiere, in conformità al punto 1 dell'allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020 (laddove previsto, coinvolgendo anche gli enti bilaterali).

In attuazione del punto 9 dell'allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020 il **medico competente** (MC) collabora con il datore di lavoro e i RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il CSE ove nominato nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.

In particolare, il medico competente segnala al datore di lavoro eventuali situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy, al fine di tutelare maggiormente il lavoratore, applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo, potrà suggerire l'adozione di ulteriori provvedimenti qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (a riguardo si richiama la Circolare Ministero della Salute n.14915/2020).

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo un'eventuale infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dall'Autorità sanitaria competente, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art.41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Al riguardo, risulta fondamentale un forte richiamo alla responsabilità di tutti i lavoratori sul rispetto delle nuove regole, a cominciare dalla necessità di informare tempestivamente il datore di lavoro della insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale.

Riteniamo utile, infine, sottolineare che **l'integrazione del PSC**, e degli eventuali conseguenti **costi per la sicurezza aggiornati** da parte dello stesso CSE, rientra tra le modifiche che dovranno essere formalmente approvate da parte della Stazione appaltante, previa l'individuazione di idonea copertura finanziaria, e saranno riportate nel nuovo quadro economico dell'intervento, anche per quanto riguarda l'eventuale l'aggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la pianificazione e controllo dei lavori e della sicurezza.

In generale, è valido quanto indicato nell'art.107 del D.Lgs 50/2016 e dell'allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020, per cui si configura una legittima sospensione del cantiere.

In breve, si rappresentano le situazioni nelle quali le attività di aggiornamento del PSC impattano sulle procedure di gara.

1. Procedure di gara per le quali è stata predisposta l'aggiudicazione con conseguente contratto stipulato o da stipulare;
2. Procedure di gara per le quali è stata già presentata l'offerta ed è stata avviata la fase di valutazione;
3. Procedure di gara per le quali è stato pubblicato il bando ed è in corso il termine di presentazione delle offerte;
4. Procedure di gara da bandire sulla base di un progetto validato;
5. Interventi per i quali è in corso la progettazione o deve essere avviata.

Per le procedure di gara di cui ai numeri 1 e 2 può trovare applicazione l'art. 106 D.Lgs 50/16 comma 1 *lett. "c"* o in alternativa la previsione di cui all'art.106 comma 2 nei limiti indicati dal medesimo articolo.

Per le procedure di cui ai numeri 3 e 4 può trovare applicazione l'art.106 D.Lgs 50/16 comma 1 *lett. "a"* in aumento mediante apposite integrazioni dei documenti di gara e conseguenti attività di pubblicità.

Per le procedure di cui al numero 5, la progettazione deve essere aggiornata alla situazione emergenziale in atto, ma per far fronte all'eventuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell'emergenza, può essere prevista l'introduzione di una clausola ex art. 106 *lett. "a"* del D.Lgs 50/16, al fine di rivedere in diminuzione l'importo da corrispondere all'aggiudicatario.

L'eventuale aumento dei costi stimati del CSE in relazione all'adeguamento del PSC per le misure anti contagio competono alla stazione appaltante la quale deve assicurare il finanziamento sia assorbendo il relativo importo dalla voce "imprevisti", sia utilizzando le eventuali economie disponibili sia con incremento delle risorse, ovvero, se non possibile, con stralcio di opere purché sia garantita la funzionalità dell'opera.

1.4 COSTI DELLA SICUREZZA

Nella normativa nazionale è stata introdotta la regola secondo cui, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure di sicurezza, degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, deve essere sottratto alla competizione. Deve essere, inoltre, riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dal ribasso d'asta.

Tali concetti sono stati successivamente ripresi, con riferimento alle norme ad oggi vigenti, per i lavori (rif. P.S.C. - Piano di Sicurezza e Coordinamento) dall'art.100 e punto 4 dell'allegato XV del D.lgs.81/08 s.m.i., mentre per i servizi e forniture i costi della sicurezza sono richiamati dall'art. 26 del D.Lgs, 81/2008 s.m.i. (con particolare riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

I **costi della sicurezza**, secondo le indicazioni prima richiamate, vengono esplicitati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto all'art.100 del D.lgs.81/08 o dalla stessa stazione appaltante, tramite il RUP/Responsabile dei lavori nel caso in cui non sia previsto il PSC

Nel presente documento si intendono richiamate le Linee Guida CONFERENZA DELLE REGIONI ITACA per l'applicazione del DPR 222/2003 e le Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi, approvate rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni il 1 marzo 2006 e il 20 marzo 2008.⁵

Per quanto riguarda invece gli **“oneri aziendali della sicurezza”** afferenti l'impresa, si rimanda alla specifica Linea Guida ITACA, già citata in premessa.

Come noto, il D.Lgs 50/16 richiama l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di indicare la quota di tali oneri aziendali nell'ambito della propria offerta di gara.

Infine, si ritiene utile richiamare la Linea Guida ITACA per la definizione di un prezzario

⁵ **Linee guida ITACA per l'applicazione del D.P.R. 222/03** (approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006 e aggiornamento in data 20 marzo 2008). Le linee guida, interpretative del D.P.R. 222/03, sono state predisposte dal "Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro" della Commissione Salute e il Gruppo di lavoro "Sicurezza Appalti Pubblici" di ITACA, (organi di coordinamento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), con lo scopo di aiutare i soggetti, pubblici e privati, al rispetto della norma e alla redazione di strumenti utili per la salute dei lavoratori occupati nel settore delle costruzioni. L'obiettivo è quello di fornire una interpretazione ed uno schema di riferimento che orientino prima di tutto i committenti ed i coordinatori alla sicurezza, ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge, tenendo anche conto del dibattito tecnico e degli sviluppi legislativi che hanno portato alla stesura del testo di legge.

regionale di riferimento in materia di Appalti Pubblici – Parte 1^a approvato in data 19 luglio 2012, nella quale vengono definiti i criteri metodologici per opere o lavori pubblici.

(http://www.itaca.org/documenti/news/LG%20Prezzari%20Itaca_Rev%20190712.pdf)

1.5 LE MISURE ANTICOID-19: I COSTI E GLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA.

In relazione ai contratti di appalto di lavori, tanto in essere quanto in divenire, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo emergenziale occorre tenere conto dei maggiori costi a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, tra l'altro, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione di cui al paragrafo 2.

Le misure ivi previste comportano infatti, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l'attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori.

In generale, potranno individuarsi maggiori costi cosiddetti "connessi", ossia direttamente riconducibili a misure di sicurezza (cosiddette misure "antiCOVID-19") dell'ambiente lavorativo "cantiere", sia nei confronti dei lavoratori delle imprese (appaltatrici, subappaltatrici), dei lavoratori autonomi, sia dei visitatori, sia dei fornitori.

Per tale componente di costo è necessario, a seguito di esame dettagliato e puntuale di quanto richiesto, procedere con l'adeguamento delle misure di sicurezza individuate.

Tali maggiori quote economiche potranno dunque ricondursi, richiamando quanto definito dalle norme vigenti in materia, alla fattispecie di:

- a) **costi della sicurezza:** ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta.
- b) **oneri aziendali per la sicurezza:** afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di "datore di lavoro" e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell'ambito delle spese generali riconosciute all'operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).

Una probabile conseguenza dell'attuazione delle misure anti contagio Covid-19 in un cantiere è l'allungamento dei tempi di esecuzione delle opere. In tal senso sarà necessario procedere contestualmente alla ripresa delle attività, all'adeguamento dei tempi contrattuali mediante la concessione di un maggior numero di giorni per la conclusione ovvero per la esecuzione per interventi ancora da avviare.

Premesso quanto sopra, fermo restando la centralità dei ruoli del coordinatore della sicurezza/responsabile dei lavori (in assenza del CSE) e del datore di lavoro/impresa nella identificazione delle misure "antiCOVID-19", nella presente linea di indirizzo è riportato un elenco di misure che rappresentano il tentativo di schematizzare quanto già previsto nel D.Lgs 81/2008 e nella normativa correlata all'emergenza.

A fronte dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fermo restando il rispetto del d.lgs. 81/2008, si è cercato di portare a sintesi l'assetto delle misure vigenti e gli impatti applicativi delle stesse, individuando:

1. le principali misure da adottare, precisandone per ciascuna se rientrante fra i "costi della sicurezza" oppure fra gli "oneri aziendali per la sicurezza";
2. i soggetti tenuti ad indicarle (CSE/RL o datore di lavoro/impresa);
3. il possibile costo della misura stessa (solo per la quota di costo della sicurezza).

In particolare si segnala che, anche laddove non sia presente il PSC, la stima dei costi della sicurezza dovrà comunque essere aggiornata ai sensi dell'allegato XV punto 4.1.2 a cura del responsabile dei lavori.

La scelta poi di indicare anche il prezzo medio delle misure "antiCOVID-19, da potere utilizzare in tutto il territorio italiano, deriva dalla necessità di calmierare il mercato in questo particolarissimo momento storico.

In tutti i casi dovranno essere coinvolti, oltre agli RLS/RLST, anche i Servizi di Prevenzione e Protezione e i Medici competenti delle imprese interessate e, per gli aspetti formativi correlati alla gestione dell'emergenza COVID-19, si dovrà prevedere il coinvolgimento delle Parti sociali attraverso gli Organismi paritetici di Settore, ove presenti.

2.1 GUIDA ALL'UTILIZZO DELL'ELENCO DELLE MISURE ANTICOID-19

L'elenco di misure "antiCOVID-19", di seguito riportato, schematizza quanto già previsto nel D.Lgs 81/2008 e nella normativa emergenziale vigente, fermo restando la centralità dei ruoli del coordinatore della sicurezza/responsabile dei lavori (in assenza del CSE) e del datore di lavoro/impresa, oltre che del medico competente.

La principale finalità dell'elenco, è quella di fornire una guida pratica al committente pubblico, nella gestione della fase emergenziale e post-emergenziale.

A fronte dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione dell'emergenza COVID-19, in attesa di ulteriori indicazioni, si è cercato di portare a sintesi l'assetto delle misure vigenti e gli impatti applicativi delle stesse, individuando:

- a. le misure da adottare, precisandone per ciascuna se rientrante fra i **"costi della sicurezza"** oppure fra gli **"oneri aziendali per la sicurezza"** come definiti in precedenza; si evidenzia che alcune misure sono indicate sia fra i "costi della sicurezza", sia fra gli "oneri aziendali della sicurezza" o ancora, puntualmente, in uno solo dei due gruppi, in funzione delle scelte progettuali ed organizzative condotte dal RL/CSE;
- b. i soggetti tenuti ad indicarle (RL/CSE o datore di lavoro/impresa);

Le misure sono state suddivise utilizzando come riferimento i paragrafi del Protocollo condiviso per i cantieri di cui all'allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020, di seguito Protocollo.

In particolare:

- 1. Informazione
- 2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
- 3. Pulizia e sanificazione nel cantiere
- 4. Precauzioni igieniche personali
- 5. Dispositivi di protezione individuale
- 6. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
- 7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)
- 8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
- 9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
- 10. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione

Le voci sono, quindi, state descritte e raggruppate sulla base del contenuto dei paragrafi del Protocollo, fornendo sia una descrizione sintetica che una descrizione estesa, utile quest'ultima anche ai fini dell'indicazione di un prezzo.

Il file allegato, contenente l'elenco, è composto dalle seguenti colonne:

- colonna A: descrizione della voce sintetica Itaca
- colonna B: numero progressivo delle voci estese
- colonna C: riferimento al Protocollo vigente
- colonna D: descrizione estesa della voce
- colonna E: unità di misura
- colonna F: indicazione dei costi della sicurezza
- colonna G: indicazione degli oneri aziendali della sicurezza

Per le misure rientranti nei **costi della sicurezza** deve essere indicato il prezzo per unità di misura, mentre per quelle ritenute **oneri aziendali per la sicurezza** non deve essere valorizzato alcun importo, dal momento che detti oneri costituiscono una quota parte delle spese generali.

Per i suddetti oneri e limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, potrà essere valutato nelle sedi competenti un aumento delle attuali spese generali in un *range* compreso tra lo 0,50% e il 4%, tenendo comunque conto che il DPR 207/2010 fissa le stesse ad un massimo del 17%, da applicare sulle singole lavorazioni ancora da eseguire.

A margine, si evidenzia che la messa in atto delle misure anti COVID-19 previste dai protocolli potrebbe, altresì, generare l'insorgenza di ulteriori costi di natura gestionale ed organizzativa a carico dei datori di lavoro (quali ad esempio la nuova organizzazione da assumersi per il pernottamento delle maestranze, laddove necessario, ovvero il loro trasporto presso il cantiere); nel *range* di aumento della quota di spese generali su ipotizzata potranno ascrivere anche tali costi, ancorché non prettamente relativi alla "sicurezza delle maestranze" ai sensi del D.Lgs.81/08, ma evidentemente connessi ai costi di spesa generale come da normativa vigente.

In fase di erogazione di eventuali "extra somme" dovute al COVID-19, sarà verificata la presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese. In tal senso, potrà essere utile, prevedere come condizione di pagamento la dimostrazione da parte dell'Appaltatore di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche, al fine di evitare "doppi pagamenti".

DI SEGUITO E' ALLEGATO IL DOCUMENTO CONTENENTE L'ELENCO VOCI MISURE ANTICOID-19 NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE

ALLEGATO – ELENCO VOCI MISURE ANTI COVID-19 NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE

A	B	C	D	E	F	G
DESCRIZIONE VOCE SINTETICA ITACA	N. PROG.	RIFERIMENTO PROTOCOLLO VIGENTE	DESCRIZIONE ESTESA VOCE	U.M.	COSTI SICUREZZA	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 1. INFORMAZIONE						
Prevedere opportune modalità di informazione e formazione sulle procedure da adottare e sull'uso degli adeguati DPI, relativamente al personale dipendente, e al Responsabile per la Salute dei Lavoratori ed al RSPP. Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza con un numero ristretto di persone, nel caso non fosse possibile deve essere prevista la formazione a distanza tramite strumenti informatici.	1	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020.	Uso dispositivi DPI e norme di comportamento connesse anche al distanziamento sociale	h	SOLO PER MISURE DI COORDINAMENTO PREVISTE NEL PSC CHE PRESCRIVA RIUNIONE DI COORDINAMENTO – LETT. G)	Sì
	2	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020	Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione	h	SOLO PER MISURE DI COORDINAMENTO PREVISTE NEL PSC – LETT. G)	Sì
Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi	3	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	PROCEDURE da adottare per la corretta fruizione dei locali o degli spazi comuni (mense, spogliatoi, bagni etc) eseguito con personale proprio anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale	h	SOLO PER PROCEDURE CONTENUTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA NEL PSC – LETT. E)	Sì
Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di misurazione della temperatura corporea	4	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	INFORMAZIONE sulle modalità di controllo e misurazione dello stato febbrile del personale, mediante utilizzo di strumenti elettronici a distanza, sull'attuazione delle procedure di accesso al cantiere, sull'acquisizione di idonea autocertificazione idonea dichiarazioni sui sintomi influenzali	h	NO	Sì
Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché agli spazi comuni (mense, spogliatoi, bagni), recante tutte le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19	5	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Posa in opera di segnaletica verticale, completa di cartello istallato su apposito appoggio, palo o mensola o ancorato a strutture e pareti esistenti, recanti le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19	Cartello di informazione , prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri	cad	SOLO PER PROCEDURE CONTENUTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA NEL PSC - LETTERA E)	Sì

	6	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Posa in opera di segnaletica verticale, completa di cartello istallato su apposito appoggio, palo o mensola o ancorato a strutture e pareti esistenti, recanti le informaioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19	Cartello di informazione , prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario (alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di forma rettangolare, dimensione da 20 mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri	cad	SOLO PER PROCEDURE CONTENUTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA NEL PSC - LETTERA E)	Sì
Obbligo di notifica alle Autorità Sanitarie competenti della presenza di persone con sintomi d'influenza, con temperatura corporea superiore a 37,5° o avvenuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti il manifestarsi dei sintomi, al fine di adottare le opportune procedure	7	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – sulle procedure di sicurezza da adottare per l'accesso ai locali e agli spazi del cantiere, modalità di attuazione delle procedure di tutela della salute delle persone presenti e durante le lavorazioni, sull'uso degli adeguati DPI dei protocolli di precauzione e delle disposizione di contenimento e diffusione del contagio del virus COVID-19	INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE da seguire in caso di riscontro da seguire del personale presente in cantiere sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, sulle modalità operative per l'isolamento del soggetto con sintomi influenzali, sulle attivazione delle Autorità sanitari competenti, sul distanziamento e individuazione dei comportamenti per evitare contatti ,sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e sull'avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d'influenza.	h	si	no
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI						
Prevedere all'ingresso/uscita del cantiere protocolli per il ricevimento delle forniture	8	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI – punto 2 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	OPERAZIONI PER RICEVIMENTO delle forniture consistenti nelle indicazioni sull'area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita	cad	si	no
Acquisizione di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni con persone contagiate dal virus	9	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI – punto 2 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	OPERAZIONI PER RICEVIMENTO delle forniture consistenti nella acquisizione di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni con persone contagiate dal virus (da consegnarsi preventivamente all'ingresso in cantiere)	cad	NO	Sì

Fornitura e posa in opera di postazione fissa o mobile indipendente per il lavaggio mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc. Una posizione separata dovrà essere predisposta ad uso esclusivo del personale esterno (fornitori, trasportatori, ecc..)	10	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI – punto 2 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Punti di pulizia delle mani, fissi o mobili, in prossimità di spazi o ambienti ad uso comuni,ecc.	POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA completa di wc e di lavabo per la pulizia delle mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.	cad	Sì	NO
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE						
Sanificazione periodica con l'utilizzo di appositi detergenti, , di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	11	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 3 del DPCM - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.	m ²	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA IMPRESE DIVERSE COME DA PSC	Sì

	12	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantieri attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE ESEGUITO ALL'ESTERNO. Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno ottenuto mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati i quali hanno una composizione che li rende idonei allo scopo).	m²	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA IMPRESE DIVERSE COME DA PSC	Sì
	13	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantieri attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi agli automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con le modalità disposte.	cad	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA IMPRESE DIVERSE COME DA PSC	Sì

	14	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCOU AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili preveda un uso promiscuo tra diversi soggetti ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti commerciali da intendersi composizione minima per renderli idonei allo scopo che li rende idonei allo scopo). Ferma restando l'indicazione di utilizzare preferibilmente strumenti e attrezzi in maniera esclusiva da parte di ciascun lavoratore, nel caso che sia necessario utilizzare gli stessi in modo promiscuo essi devono essere disinfettati prima di essere utilizzati da ciascun diverso operatore. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi alle attrezzature. Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno.	corpo	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA IMPRESE DIVERSE COME DA PSC	Sì
--	----	---	--	-------	--	----

Sanificazione effettuata da ditta specializzata	15	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantieri attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	SANIFICAZIONE CON PRODOTTI CONTENENTI IPOCLORITO DI SODIO ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA. Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto hanno una composizione che li rende idonei allo scopo senza procurare corrosioni o altro). L'area sottoposta al trattamento dovrà essere delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82.Tale trattamento è eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 ovvero quando questo trattamento è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per particolari situazioni ambientali rilevate. Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.	m ²	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	Sì
	16	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – con ditta specializzata punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantieri attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	SANIFICAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA. Sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale eseguito da parte di personale equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di sanificazione cabine costituito da bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare per molti minuti l'abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell'abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo sottoposto al trattamento dovrà essere chiuso, vietato l'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 1 ore prima di consentire l'uso. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi	cad	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	Sì

			del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82			
	17	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO DELLE SUPERFICI. Campionamento microbiologico delle superfici in modo da consentire la rilevazione della biocontaminazione delle superfici eseguito secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 14698 e ISO 18593. Il campionamento consente di rilevare la contaminazione batterica e micotica presente sulla porzione di superficie interessata mediante l'utilizzo di strumenti che catturano i microrganismi adesivi sul substrato. La scelta dei punti di campionamento è a discrezione del richiedente l'esame, privilegiando i punti critici, ovvero punti in cui la presenza di patogeni può risultare rischiosa. In particolare potranno essere scelti punti che siano frequentemente toccati, ovvero punti hand touch o comunque punti che possono veicolare indirettamente patogeni. Il prezzo comprende campionamento eseguito mediante tampone di superficie pre e post intervento, nonché relativa analisi ed emissione di apposito certificato di laboratorio.		SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	Sì

	18	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	PROCEDURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, SUCCESSIVA ALLA SANIFICAZIONE ATTIVATA PER PRESENZA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI PERSONA CONCLAMATA COVID 19. Attivazione procedura e smaltimento rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo" disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER/EER 18.01.03, è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g) come: «i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici» Tra le altre disposizioni l'art. 8 del D.P.R. 254/2003 Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82	cad	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	Sì
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI						
Prevedere la presenza all'ingresso/uscita dei luoghi di lavoro di un addetto al controllo temperatura adeguatamente formato e dotato di idonea attrezzatura	19	MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Controlli della temperatura corporea da effettuare al personale presente nei cantieri e prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere compreso altri operatori e fornitori.	POSTAZIONE FISSA O MOBILE da installare prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere per il controllo della temperatura corporea.	h	NO	Sì

Fornitura e posa in opera di sistema digitale ad infrarossi costituito da una telecamera per la rilevazione della temperatura corporea alla distanza di 1,5 m e da uno schermo per la lettura e sistema per l'archiviazione dei dati, da posizionare all'ingresso/uscita dei luoghi di lavoro. Tale sistema può essere mobile con piedistallo o fisso dotato di supporti per ancoraggio alla parete o a soffitto.	20	VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	SISTEMA DIGITALE DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA o termoscanner digitale formato da una telecamera a due lenti, velocità di rilevazione massima 0,2 sec a persona, taratura fino a 0,5°C, rilevazione a distanza fino a mt. 3, una unità di controllo a distanza o tablet per la visione in tempo reale delle rilevazioni, memorizzazione dati, messaggio vocale di allerta rilevazione febbre, display 10" a colori. Il sistema è alimentato a corrente a 220v e/o con batteria ricaricabile. Dotato di supporti per ancoraggio alla parete o al soffitto o a terra su piedistallo con regolazione dell'inclinazione. Scheda wifi per trasferimento dati.	ora	NO	Sì
	21	VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	TERMOMETRO DIGITALE MANUALE ad infrarossi senza contatto, a batteria ricaricabile, impugnatura ergonomica e a forma a pistola, resistente agli urti e a tenuta stagna. Display LCD, misurazione istantanea in massimo 1 sec, memorizzazione delle temperature, segnale acustico della avvenuta misurazione e sensore frontale IR.	giorno	NO	Sì
Fornitura e posa in opera di postazione fissa o mobile indipendente per il lavaggio mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.	22	PRECAUZIONI IGIENICHE NEI CANTIERI – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Punti di pulizia delle mani, fissi o mobili, in prossimità di spazi o ambienti ad uso comuni,ecc.	POSTAZIONE FISSA O MOBILE COMPLETA per la pulizia delle mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.	cad	NO	Sì
Fornitura di idoneo liquido disinfettante quale alcool etilico per la disinfezione degli ambienti di lavoro in flaconi da 1 lt	23	PRODOTTI DISINFETTANTI – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati "biocidi" PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, confezionati in appositi contenitori con tappo chiudibile, idonei alla sanificazione o disinfettazione di locali e attrezzature da applicare mediante dispersione o nebulizzazione o a mano.		cad	NO	Sì

Fornitura di idoneo liquido disinfettante quale soluzioni a base di ipoclorito di sodio per la disinfezione degli ambienti di lavoro in taniche da 10 lt	24	PRODOTTI DISINFETTANTI – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati “biocidi” PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, confezionati in appositi contenitori con tappo chiudibile, idonei alla sanificazione o disinfettazione di locali e attrezzature da applicare mediante dispersione o nebulizzazione o a mano.	-	cad	NO	Sì
Fornitura e posa di gel igienizzanti a base alcolica per le mani, in flacone da ml 250 con dosatore e corredato da apposita gabbia di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani lavabi, da posizionare all'ingresso dei bagni a servizio della mensa e dei locali spogliatoi, nonché all'esterno di ogni bagno chimico presente in cantiere	25	PRODOTTI DISINFETTANTI – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati “biocidi” PT1 per l'igiene umana o come PMC presidio medico chirurgico conforme al Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico, in contenitori con tappo chiudibile.	-	cad	NO	Sì
	26	PRODOTTI DISINFETTANTI – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati “biocidi” PT1 per l'igiene umana o come PMC presidio medico chirurgico conforme al Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico, in contenitori con tappo chiudibile.	-	cad	NO	Sì
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE						
Prescrizione per il trasferimento dei dipendenti garantendo la distanza di sicurezza ed indossando gli opportuni DPI	27	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -	Trasferimento organizzato dei dipendenti dall'azienda per raggiungere il cantiere con mezzo di trasporto promiscuo per distanze di trasporto fino a 30 km, viaggio A/R. Personale massimo trasportabile per garantire il distanziamento di sicurezza, n.1 guidatore + 3 operai su 6 posti disponibili	giorno	NO	Sì (oneri gestionali all'interno delle spese generali)

Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo FFP2 con valvole di inspirazione e/o espirazione, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio. Classificazione monouso con la sigla "NR" , conformi alla norma EN 149:2001 e avere marcatura CE..	28	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì
Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo FFP3 con valvole di inspirazione e/o espirazione, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio. Classificazione monouso con la sigla "NR" , conformi alla norma EN 149:2001 e avere marcatura CE..	29	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì

Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) . La mascherina deve avere strisce per il naso, le linguette per le orecchie e devono essere sterilizzate prima del confezionamento in busta sigillata e termosaldata. Devono essere rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 e marcatura CE.	30	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, devono subire processo di sterilizzazione prima del confezionamento in busta sigillata e termosaldata. In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione dell'ISSN. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	sì
Fornitura di tuta monouso realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004 resistente sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) alla penetrazione dei liquidi contaminati	31	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire l'isolamento, la resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi di raggiungere la cute oltre che impedire il diffondersi degli agenti infettivi. Non devono causare irritazioni cutanee o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute. Devono essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti della norma EN 14325. L'indumento deve essere realizzato in modo che il portatore abbia libertà di movimento e sia il più comodo possibile e sottoposto alla prova dei "sette movimenti". (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	sì

	32	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	TUTA COMPLETA (Tipo 3: indumento a tenuta di liquido) tute intere o tute in due o più pezzi, con o senza cappuccio o visiere, con o senza calzari o copri stivali, con o senza guanti, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità per la protezione dell'intero corpo. Completa di componenti, quali cappucci, guanti, stivali, visiere e/o apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Deve essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento, repellente ai liquidi, resistente all'usura e agli strappi. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì
Fornitura di tuta completa monouso con cappuccio in tessuto microporoso per la protezione dagli agenti contaminanti (ISO/FDIS 16604)	33	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	TUTA COMPLETA (Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi) tute intere o tute in due pezzi, con cappuccio, con calzari o copri stivali, con o senza guanti integrati, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità, repellente ai liquidi e alle particelle contaminanti. Deve essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento resistente all'usura e agli strappi. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì
Fornitura di occhiali trasparenti anti-appannamento, anti-riflesso, anti-impatto, resistente ai raggi UV, realizzati in poliammide trasparente ad elevate prestazioni e rigidità, resistenza all'abrasione e agli agenti chimici, per la protezione degli occhi conformi alle specifiche del punto 12 della norma EN 168:2001	34	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	OCCHIALI PROTETTIVI per la lavorazione che espongono a rischi ottici – la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici – causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici – causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici – Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166.- TIPO A PROTEZIONE RIDOTTA PER LAVORI INTERFERENTI (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì

	35	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	OCCHIALI PROTETTIVI per la lavorazione che espongono a rischi ottici – la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici – causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici – causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici – Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166.- TIPO A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE, ANTIGRAFFIO ED ANTIAPPANNANTE, STANGHETTE REGOLABILI ED INCLINABILI. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì
	36	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	OCCHIALI PROTETTIVI per la lavorazione che espongono a rischi ottici – la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici – causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici – causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici – Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166.- TIPO SOVRAOCCHIALE A STANGHETTE COMPATIBILE CON OCCHIALE DA VISTA, PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE E AERAZIONE INDIRETTA SUI LATI, MONTATURA INCOLORE IN POLICARBONATO, ANTIGRAFFIO ED ANTIAPPANNANTE. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	giorno	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì

	37	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	OCCHIALI PROTETTIVI per la lavorazione che espongono a rischi ottici – la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici – causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici – causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici – Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166.- TIPO A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE, IN POLICARBONATO, ANTIGRAFFIO ED ANTIAPPANNANTE, STANGHETTE REGOLABILI ED INCLINABILI. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	giorno	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì
	38	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	OCCHIALI PROTETTIVI per la lavorazione che espongono a rischi ottici – la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici – causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici – causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici – Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166.- TIPO Occhiali SEMPLICE (DPI II cat.) (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	giorno	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì

	39	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	OCCHIALI PROTETTIVI per la lavorazione che espongono a rischi ottici – la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici – causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici – causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici – Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166.- TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI III CAT.) (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	giorno	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì
Fornitura di visiera di protezione per l'intero viso, realizzata in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni completa di fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, sistema anti appannamento non deve consentire una distorsione della visione ed deve essere conforme alla norma UNI EN 4683:2019.	40	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	VISIERA DI PROTEZIONE (DPI III cat.) UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì
Fornitura di guanti monouso in lattice conformi a quanto previsto al punto 5 norma EN 455-1 2000 tenuta d'acqua, oltre che ad essere conformi ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009	41	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.) . resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa norma e con taglie espresse in extra small, small, medium, large ed extra large. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	paio	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì

Fornitura di guanto di protezione monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.	42	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.) , o in altro materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa norma. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	paio	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC	Sì
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)						
Fornitura e posa in opera di postazione fissa o mobile indipendente per il lavaggio mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.	43	GESTIONE SPAZI COMUNE –punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Punti di pulizia delle mani, fissi o mobili, in prossimità di spazi o ambienti ad uso comuni,ecc.	POSTAZIONE FISSA O MOBILE completa per la pulizia delle mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.	cad	NO	Sì
Fornitura e posa di gel igienizzanti a base alcolica per le mani, in flacone da ml 250 con dosatore e corredato da apposita gabbia di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani lavabi, da posizionare all'ingresso dei bagni a servizio della mensa e dei locali spogliatoi, nonché all'esterno di ogni bagno chimico presente in cantiere	44	GESTIONE SPAZI COMUNE –punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – prodotti disinfettanti classificati "biocidi" PT1 per l'igiene umana o come PMC presidio medico chirurgico conforme al Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico, in contenitori con tappo chiudibile.	Disinfettante in gel a base alcolica per le mani , in flacone da ml 250 con dosatore e corredato da apposita gabbia o mensola di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani lavabi o su pareti prefabbricate	cad	NO	Sì
	45	GESTIONE SPAZI COMUNE –punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – prodotti disinfettanti classificati "biocidi" PT1 per l'igiene umana o come PMC presidio medico chirurgico conforme al Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico, in contenitori con tappo chiudibile.	Sapone contenente liquido disinfettante a base alcol etilico o altro biocida, in contenitore con dosatore e corredato da apposita gabbia o mensola di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani lavabi	cad	NO	Sì

Fornitura e posa in opera di WC chimico dotato di lavabo conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui, compresa l'eventuale manutenzione	46	GESTIONE SPAZI COMUNE –punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – WC chimici	NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui,, di rubinetterie, allacci elettrici e porta richiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta 1,5 * 1,2 mt.	cad/me se	SE MISURA INTEGRATIVA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLI GIA' PREVISTI	Sì
Fornitura e posa in opera di barriera o pannello protettivo in plexiglass per la protezione dei lavoratori dagli agenti biologici	47	GESTIONE SPAZI COMUNE –punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – barriere protettive	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHERMO PROTETTIVO in plexiglass parafiato, dello spessore 5 mm, trasparente, bordo filo lucido, per scrivanie, tavoli mensa, completo di appoggio e/o ancoraggi o predisposta con fori per l'ancoraggio verticale e/o al tavolo, dimensioni minime L 50cm e H 100 cm	cad	SE MISURA INTEGRATIVA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLI GIA' PREVISTI	NO
Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione continua	48	GESTIONE SPAZI COMUNE –punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – sistema di ventilazione	Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione completo di valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente, diffusore circolare, del diametro di: 100 mm, cablaggi elettrici, viti di ancoraggio. Compreso ogni onere per l'istallazione e il funzionamento oltre che per la formazioni di fori con trapano a tazza e quant'altro occorre.	cad	SE MISURA INTEGRATIVA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLI GIA' PREVISTI	NO
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)						
Revisione dell'attività formativa favorendo quella a distanza in quanto vengono sospesi gli eventi in presenza di persone	49				NO	Sì
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE						

Fornitura e posa in opera di box prefabbricato per confinamento "caso sospetto" in attesa dell'arrivo della competente Autorità Sanitaria. Tale box avrà dimensioni minime di 410X240X240 e sarà dotato di servizio igienico dedicato - MODIFICARE IL DESCRITTIVO IN MODO DA CONSENTIRE AL CSE LA CORRETTA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA SCELTA	50	GESTIONE PERSONA SINTOMATICA – punto 8 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - Box prefabbricati per cantiere	EVENTUALE NOLEGGIO DI BOX ADIBITO ALLA GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA delle dimensioni cm 240x450x240 - composto da: struttura di base sollevata da terra, avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. NOLEGGIO MENSILE	cad	SE MISURA INTEGRATIVA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLI GIÀ PREVISTI	NO
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST						
Costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo presieduto dal medico competente che collabora con le figure preposte alla sicurezza del cantiere	51				NO	Sì
Redazione Protocollo di regolamentazione	52				NO	Sì